

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO  
DI FORNITURE E POSA IN OPERA DI ARREDI, COMPLEMENTI E SERVIZI ACCESSORI  
PER LE NUOVE SEDI DEI CENTRI PER L’IMPIEGO DELL’EMILIA-ROMAGNA -  
INTERVENTO RELATIVO AL PNRR M5C1 1.1**

**ALLEGATO 6  
CAPITOLATO TECNICO**

## 1. PREMESSA

Nell'ambito del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui al D.M. 74/2019 e ss.mm.ii., attuato in Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta regionale n. 1996/2019 e ss.mm.ii., l'Agenzia regionale per il lavoro (di seguito, anche ARL) sta progressivamente sottoscrivendo con i 38 Comuni sede dei servizi pubblici per il lavoro regionali specifici Accordi, aventi ad oggetto lavori di adeguamento, riqualificazione, ampliamento dei locali attualmente adibiti ovvero da adibire *ex novo* a sede dei centri per l'impiego.

Ad oggi sono stati approvati o sottoscritti complessivamente 17 Accordi di potenziamento ed ulteriori ne verranno sottoscritti nel corso del 2023.

I progetti di fattibilità tecnica ed economica dei predetti lavori e/o di acquisizione delle nuove sedi, allegati ai singoli Accordi con i Comuni quali parti integranti dei medesimi, così come le forniture di arredi e complementi oggetto del presente capitolato, sono redatti in conformità al Progetto di layout del centro per l'impiego tipo, realizzato dal Dipartimento di Architettura dell'Università di Bologna.

Nel contesto sopra descritto, l'Agenzia regionale per il lavoro intende concludere uno o più Accordi quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti, di seguito anche Codice), che le consentano di procedere alla stipula di specifici Contratti di fornitura e posa in opera di arredi, complementi e servizi accessori, entro i limiti fissati per il lotto/i oggetto di ciascun Accordo, destinati all'allestimento delle nuove/rinnovate sedi territoriali dei centri per l'impiego, al termine dei lavori previsti per ciascuna di esse e in coerenza con le rispettive tempistiche di realizzazione.

L'acquisto in oggetto è finanziato nell'ambito della Missione 5 "Inclusione e Coesione" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), all'interno dell'investimento 1.1 relativo al "Potenziamento dei centri per l'impiego" della componente M5C1 "Politiche per il lavoro".

### 1.1 Allegati tecnici

Sono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato i seguenti Allegati tecnici:

- *Allegato A: "Specifiche tecniche degli arredi e complementi e dei servizi accessori per l'allestimento delle sedi dei centri per l'impiego dell'Emilia-Romagna";*
- *Allegato B: "Elenco delle sedi dei centri per l'impiego dell'Emilia-Romagna";*
- *Allegati C1-C4: "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), ex art. 26 D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. (recante la quantificazione degli oneri per la sicurezza)".*

## **2. OGGETTO E OBIETTIVO DELL'ACCORDO QUADRO**

Le prestazioni descritte nel presente Capitolato sono oggetto di uno o più Accordi quadro volti a definire la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità per la stipula di specifici Contratti attuativi per la fornitura e posa in opera di arredi e complementi, nonché la prestazione di servizi accessori ed opzionali, rispondenti alle esigenze dell'Agenzia regionale per il lavoro.

I singoli Contratti attuativi saranno finalizzati all'allestimento di uffici, aule, laboratori, spazi per l'accoglienza e per il ristoro, ambienti accessori e di servizio presso le 38 sedi dei CPI del territorio regionale, la cui consistenza è stimata ovvero puntualmente definita, alla luce degli Accordi già approvati o sottoscritti con i singoli Comuni in attuazione del Piano straordinario di potenziamento nell'***Elenco delle sedi dei centri per l'impiego dell'Emilia-Romagna*** (Allegato B al Capitolato \_ elenco CPI E-R). Tale documento verrà, in particolare, aggiornato dall'Agenzia regionale per il lavoro nel corso di durata di ciascun Accordo quadro, in ragione della progressiva sottoscrizione di ulteriori Accordi di potenziamento con le amministrazioni comunali coinvolte.

L'Accordo quadro ha la finalità di disciplinare, durante l'intero periodo di durata del medesimo, l'affidamento di forniture specifiche e dei relativi servizi accessori con il fornitore/i risultato/i aggiudicatario/i di uno o più lotti ad esito di una procedura di gara aperta atta a garantire un'immagine unica e coordinata di tutte le sedi dei centri per l'impiego dell'Emilia-Romagna progressivamente realizzate dai Comuni in attuazione del Piano di potenziamento.

Ai sensi dell'art. 54 del Codice dei contratti, l'Accordo quadro fissa le condizioni e regole per la stipula di specifici Contratti attuativi.

Nel corso della durata dell'Accordo Quadro il Fornitore aggiudicatario è obbligato a stipulare Contratti attuativi con l'Agenzia regionale per il lavoro, fino all'importo massimo spendibile per ciascun lotto (valore complessivo massimo dell'Accordo quadro) indicato nel successivo Paragrafo 4.

L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per l'ARL nei confronti del Fornitore. Conseguentemente, l'Agenzia regionale per il lavoro non è tenuta a stipulare Contratti attuativi, escludendosi espressamente che il Fornitore possa avanzare diritti o pretese di sorta.

## **3. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI**

Ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Accordo o gli Accordi quadro stipulati all'esito della presente procedura di gara avranno una durata di 4 anni, a decorrere dalla loro sottoscrizione.

Per durata dell'Accordo si intende il periodo entro il quale l'Agenzia regionale per il lavoro può stipulare con l'operatore economico aggiudicatario i singoli Contratti attuativi.

La durata dell'Accordo quadro è, tuttavia, condizionata dal raggiungimento del quantitativo massimo stabilito per il lotto o per i lotti oggetto del medesimo.

L'Accordo potrà, infatti, risolversi anticipatamente, rispetto alla durata sopra indicata, a seguito di esaurimento dell'importo massimo complessivo stabilito.

I Contratti attuativi per le singole forniture, stipulati nel periodo di vigenza dell'Accordo, restano comunque validi, efficaci e vincolanti per tutto il tempo di esecuzione e fino al completo adempimento degli obblighi derivanti dagli stessi.

Per l'intera durata dell'Accordo l'amministrazione contraente, attraverso la stipula di Contratti attuativi o ordinativi di fornitura, darà avvio a contratti per la fornitura di arredi e complementi per uffici. I contratti attuativi avranno durata pari a 12 mesi, salvo diverso accordo tra le parti. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le consegne a norma del successivo Paragrafo 8 *"Luoghi e modalità di consegna"*.

#### 4. IMPORTO MASSIMO STIMATO

Il corrispettivo massimo onnicomprensivo presunto per le forniture e i servizi accessori inclusi nei lotti oggetto dell'Accordo/degli Accordi quadro, corrispondente alla sommatoria dei Contratti attuativi di fornitura e posa in opera che presumibilmente saranno stipulati dall'Agenzia regionale per il lavoro nel corso di durata del medesimo/dei medesimi, ammonta ad **€ 4.809.277,94** (euro quattromilionitotocentoquindicimila,00), IVA esclusa, di cui **€ 9.000,00** quali costi per la sicurezza sul lavoro non soggetti a ribasso d'asta.

L'importo a base di gara, per ciascun lotto, è in particolare pari a:

LOTTI	Descrizione Lotto	TOTALE A BASE D'ASTA
Lotto 1	FORNITURA DI <b>ARREDI PER UFFICIO</b> A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE	€ 2.595.324,80
Lotto 2	FORNITURA DI <b>PARETI SCORREVOLI, PANNELLI FONOASSORBENTI E PARETI DIVISORIE FISSE</b> A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE	€ 406.458,43
Lotto 3	FORNITURA DI <b>ARREDI PER AREA RISTORO</b> A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE	€ 156.935,00

Lotto 4	FORNITURA DI <b>BOX E PARETI VETRATE</b> A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE	€ 187.937,21
Lotto 5	FORNITURA DI <b>SEDUTE</b> A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE	€ 1.453.622,50

Sulla base dei rischi standard da interferenza individuati nei singoli Allegati\_DUVRI, si ritiene che l'attuazione delle relative misure da adottare comporti complessivamente costi per la sicurezza pari ad € 9.000,00, come di seguito indicato:

<b>LOTTI</b>	<b>Descrizione Lotto</b>	<b>COSTI SICUREZZA</b>
Lotto 1	FORNITURA DI <b>ARREDI PER UFFICIO</b> A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE	€ 4.750,00
Lotto 2	FORNITURA DI <b>PARETI SCORREVOLI, PANNELLI FONOASSORBENTI E PARETI DIVISORIE FISSE</b> A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE	€ 800,00
Lotto 3	FORNITURA DI <b>ARREDI PER AREA RISTORO</b> A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE	€ 400,00
Lotto 4	FORNITURA DI <b>BOX E PARETI VETRATE</b> A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE	€ 400,00
Lotto 5	FORNITURA DI <b>SEDUTE</b> A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE	2.650,00 €

Le predette stime sono state effettuate in ragione della previsione del fabbisogno di arredi e complementi per le 38 sedi dei CPI regionali, tenuto conto di quanto previsto dal Progetto di layout del centro per l'impiego tipo redatto dal Dipartimento di Architettura dell'Università di Bologna, e non sono in alcun modo impegnative o vincolanti, salvo che per stabilire i valori massimi complessivi di spesa. Gli effettivi quantitativi di arredi, complementi e servizi accessori da acquisire saranno determinati, di volta in volta, per i singoli Contratti attuativi.

## 5. DESCRIZIONE DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI ACCESSORI

L'Accordo/gli Accordi quadro hanno ad oggetto la fornitura e la posa in opera di arredi per uffici e complementi a ridotto impatto ambientale, aventi le caratteristiche descritte nell'Allegato A del presente Capitolato tecnico.

Tutti i prodotti forniti devono corrispondere ai prodotti offerti in sede di gara ed essere idonei all'uso al quale sono destinati ed atteso dagli utilizzatori.

I beni, ed in generale le prestazioni contrattuali, dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente Capitolato Tecnico e suoi allegati, nonché all'offerta dell'aggiudicatario.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui i beni appartengono, e in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza vigenti nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione dell'Accordo quadro, per tutto il periodo di vigenza dei singoli Contratti attuativi.

Tutte le tipologie di prodotti richieste nella presente procedura saranno orientate all'attuazione di politiche di Green Public Procurement e SRPP, in applicazione dei **“CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA, NOLEGGIO ED ESTENSIONE DELLA VITA DI ARREDI PER INTERNI” (CAM), Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 (G.U. Serie Generale n. 184 dell'8 agosto 2022)**, nonché nel rispetto del Principio di Do No Significant Harm (DNSH) ai sensi del Paragrafo 7.1.

Sono, altresì, di norma richiesti, per l'esecuzione delle forniture oggetto di ciascun lotto, le attività e i servizi accessori di seguito indicati:

- a) il trasporto;
- b) la consegna;
- c) il montaggio e la posa in opera degli arredi e dei complementi;
- d) ritiro imballaggi;
- e) la garanzia non inferiore a 5 anni dall'acquisto, ovvero per il maggior periodo offerto in sede di gara;
- f) la disponibilità dei pezzi di ricambio o pezzi sostitutivi equivalenti;
- g) call center.

I servizi accessori di cui al presente articolo sono connessi alla fornitura degli arredi e dei complementi sopra descritti e saranno prestati dal Fornitore aggiudicatario unitamente alla fornitura medesima. Il corrispettivo di tali servizi è, pertanto, ricompreso nel costo offerto per la fornitura degli arredi e complementi.

È facoltà dell'Amministrazione contraente, in sede di contratto attuativo di fornitura, escludere dall'approvvigionamento i servizi accessori di cui alle lettere c) e d), a prezzi unitari per prodotto rideterminati, secondo quanto previsto dal Paragrafo 6 "*Prezzi applicati e relativa revisione*", tramite decurtazione della percentuale di incidenza indicata dall'operatore aggiudicatario nell'offerta economica.

## **6. PREZZI APPLICATI E RELATIVA REVISIONE**

I prezzi di ciascuna fornitura, utilizzati per il calcolo del corrispettivo contrattuale, saranno quelli desunti dai prezzi unitari dei prodotti offerti dal Fornitore aggiudicatario in sede di gara e si intendono comprensivi di ogni onere di imballaggio, facchinaggio, trasporto, carico, scarico a destinazione, consegna presso i luoghi di montaggio ed installazione al piano, nonché di qualsiasi altro onere o spesa necessari per la corretta esecuzione della fornitura e dei servizi accessori.

Nel caso in cui l'Amministrazione contraente dovesse escludere dal Contratto attuativo i servizi accessori di montaggio e la posa in opera degli arredi e dei complementi e/o ritiro imballaggi, ai sensi del Paragrafo 5 "*Descrizione delle forniture e dei servizi accessori*", dal prezzo unitario offerto per ciascun prodotto sarà detratta la misura percentuale di incidenza di tali servizi come indicata dall'operatore aggiudicatario nell'offerta economica.

È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del Codice.

Trascorso un anno dalla stipula dell'Accordo quadro i prezzi possono essere aggiornati, in aumento o in diminuzione, su richiesta del Fornitore sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della richiesta di revisione e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

## **7. SPECIFICHE TECNICHE**

Ai sensi dell'art. 82 del D.lgs. 50/2016 recante "Relazioni di prova, certificazione altri mezzi di prova", laddove vengano richieste verifiche effettuate da un organismo di valutazione della conformità con questa dicitura si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Si precisa che gli Organismi di valutazione della conformità che intendano rilasciare delle certificazioni, sono quelli accreditati a fronte delle norme serie

UNI CEI EN ISO/IEC 17000 (ovvero a fronte delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17065, 17021, 17024), mentre gli Organismi di valutazione di conformità che intendano effettuare attività di verifica relativa ai requisiti richiesti sono quelli accreditati a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020.” Laddove vengano invece richiesti rapporti di prova da parte di “laboratori” ci si riferisce ai laboratori, anche universitari, accreditati da un Organismo Unico di Accreditamento in base alla norma ISO 17025 o equivalenti, per eseguire le prove richiamate nei singoli criteri.

### **7.1 Elementi di sostenibilità**

Tutti i prodotti offerti dovranno essere compatibili con la normativa comunitaria in tema di DNSH. Relativamente ai prodotti oggetto del presente approvvigionamento l'applicazione e il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni, approvati con DM 23 giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022, assolve dal rispetto dei vincoli applicabili al Principio di Do No Significant Harm (DNSH).

### **7.2 Ecoprogettazione**

L'arredo deve essere provvisto di un bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell'arredo e la destinazione finale dei relativi componenti.

**Verifica:** L'offerente deve presentare le informazioni richieste secondo quanto indicato in appendice “A” al DM 23/6/2022, allegando le tabelle informative ivi riportate, compilate in ogni parte e sottoscritte dal relativo legale rappresentante.

### **7.3 Contaminanti nei pannelli di legno riciclato**

I pannelli a base di legno riciclato non devono contenere le sostanze elencate nella seguente tabella, in quantità maggiore a quella ivi specificata:

<b><i>Elemento/composto</i></b>	<b><i>mg/kg di legno riciclato</i></b>
Arsenico (As)	25
Cadmio (Cd)	50
Cromo (Cr)	25
Rame (Cu)	40
Piombo (Pb)	90
Mercurio (Hg)	25
Cloro totale (Cl)	1000
Fluoro totale (F)	100
Pentaclorofenolo (PCP)	5



Benzo(a)pyrene (creosoto)	0,5
------------------------------	-----

**Verifica:** L'offerente deve fornire un rapporto di prova eseguito secondo i metodi previsti nell'allegato A dello standard EPF "*conditions for the delivery of recycled wood*" (2002), rilasciati da Organismi di valutazione della conformità, commissionati dagli offerenti o dai loro fornitori di materiale. Gli arredi ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) sono considerati conformi.

#### **7.4 Emissione di formaldeide da pannelli**

Se sono utilizzati pannelli a base di legno che contengono resine a base di formaldeide, le emissioni di formaldeide dei pannelli finiti in legno devono essere inferiori al 50% del valore di classificazione E1 indicato nella norma UNI EN 13986 Allegato B.

**Verifica:** L'offerente deve fornire un rapporto di prova eseguito secondo uno dei metodi riportati nell'allegato B della norma UNI EN 13986 ed emessi da un Organismo di valutazione della conformità.

I risultati di prova sono considerati conformi quando il valore di formaldeide risulta inferiore o uguale a:

- 0,062 mg/m<sup>3</sup> ovvero 0,05 ppm quando determinato con il metodo della UNI EN 717-1;
- -1.75 mg/m<sup>2</sup> h, quando determinato con il metodo della UNI EN ISO 12460-3;
- -4,0 mg/100 g per i pannelli truciolari (PB), di fibre (MDF) e OSB quando determinato con il metodo della UNI EN ISO 12460-5.

Sono presunti conformi i pannelli certificati secondo la norma JIS A 1460 (Building boards Determination of formaldehyde emission -- Desicator method), in Classe F\*\*\*\*.

Sono presunti conformi i pannelli certificati ULEF e NAF.

#### **7.5 Emissione di composti organici volatili**

L'emissione di sostanze organiche volatili (COV totali) da prodotti finiti ovvero da ciascuno dei materiali, componenti o semilavorati, non deve superare i 500 µg/m<sup>3</sup>.

**Verifica:** Per il contenuto di COV l'offerente è tenuto a presentare una dichiarazione di conformità del prodotto al presente criterio, rilasciata da Organismi di valutazione della conformità. Tale dichiarazione è basata su rapporti di prova secondo il metodo UNI EN ISO 16000-9 o metodi analoghi quali quello della norma UNI EN 16516 o ANSI/BIFMA M7.1 o "Emission testing method for California Specification 01350" comunemente detta section 01350, secondo una delle seguenti opzioni:

- a) tramite rapporto di prova, a cura del fornitore o del produttore o dell'offerente, relativo a materiali, componenti o semilavorati presenti nel prodotto oggetto di

fornitura. Sono esentati dalla presentazione di rapporti di prova le componenti metalliche non verniciate o verniciate con vernici a polvere, o che hanno subito trattamenti galvanici, oppure componenti di origine minerale (es. vetro e marmo). Per i materiali da imbottitura, la verifica del requisito riguardante l'emissione di COV è soddisfatta dalla presentazione dei certificati attestanti la conformità agli standard di cui al criterio "4.1.8-Materiali di imbottitura".

- b) tramite rapporto di prova relativo al prodotto finito oggetto della fornitura;
- c) tramite rapporto di prova relativo al prodotto finito rappresentativo della famiglia di prodotti a cui il prodotto oggetto della fornitura appartiene. In questo caso la dichiarazione di conformità si basa sull'approccio metodologico di cui alla norma UNI 1609355.

Sono ritenuti conformi al criterio gli arredi in possesso dei seguenti marchi o certificazioni:

- marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE);
- certificazione GreenGuard;
- certificazione LEVEL rilasciata a fronte del rispetto del relativo paragrafo "7.6.2 – Mobili a basse emissioni - Emissioni di COV dal prodotto finito/componente".

### **7.6 Prodotti legnosi**

I prodotti finiti sono realizzati con materiale legnoso ovvero fibra di legno proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile ovvero può essere riciclato, ossia le due frazioni di legno sostenibile e legno riciclato possono essere presenti in percentuale variabile con somma 100%. L'operatore economico deve dimostrare il rispetto del criterio come di seguito indicato, producendo il relativo certificato nel quale siano chiaramente riportati, il codice di registrazione/certificazione, il tipo di prodotto oggetto del bando, le date di rilascio e di scadenza.

#### **Verifica:**

- a) Per la prova di origine sostenibile: una certificazione di prodotto quale quella del Forest Stewardship Council® (FSC®) o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes™ (PEFC™);
- b) Per il legno riciclato, l'etichetta "FSC® Riciclato" o "FSC® Recycled" (che di per sé già attesta il 100% di contenuto di materiale riciclato), oppure "FSC® Misto" o "FSC® Mix" con indicazione della percentuale di riciclato con il simbolo del ciclo di Möbius all'interno dell'etichetta stessa o l'etichetta Riciclato PEFC che attesta almeno il 70% di contenuto di materiale riciclato. Il requisito può essere rispettato anche con la certificazione ReMade in Italy® con indicazione della percentuale di materiale riciclato in etichetta.

Per quanto riguarda le certificazioni FSC o PEFC, tali certificazioni, in presenza o meno di etichetta sul prodotto, devono essere supportate, in fase di consegna o montaggio, da un documento di vendita o di trasporto riportante la dichiarazione di certificazione (con apposito codice di certificazione dell'offerente) in relazione ai prodotti oggetto della fornitura.

Nel caso in cui l'offerente sia un commerciante di arredi finiti, (ossia che l'offerente sia un distributore di arredi completi e non modificabili in sede di installazione), non certificato per la catena di custodia (CoC) degli schemi di certificazione indicati nel presente criterio, come prova della certificazione del prodotto offerto, devono essere presentati i seguenti documenti del produttore: copia dei suddetti certificati in corso di validità e l'offerta del prodotto finito con specifico riferimento al C.I.G. (Codice Identificativo Gara), al codice del prodotto in gara e alla denominazione del prodotto offerto<sup>1</sup>.

Sono ritenuti conformi al criterio gli arredi in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE).

#### **7.7 Plastica riciclata**

Se il contenuto totale di materiale plastico (incluso imbottiture), nel prodotto finito, supera il 20 % del peso totale del prodotto (escluso, quindi, l'imballaggio), allora i componenti in materiale plastico devono essere realizzati per almeno il 30 % con plastica riciclata oppure con plastica a base biologica in conformità alla norma tecnica UNI-EN 16640. Le plastiche a base biologica consentite sono quelle la cui materia prima sia derivante da una attività di recupero o sia un sottoprodotto generato da altri processi produttivi

**Verifica:** L'offerente deve presentare la documentazione tecnica attestante, per ogni prodotto fornito, l'elenco dei componenti in plastica, il loro peso rispetto al peso totale del prodotto e se il peso delle parti in plastica risulta superiore al 20% del peso totale del prodotto. In quest'ultimo caso, la documentazione riporta i riferimenti delle seguenti certificazioni possedute per comprovare il rispetto del criterio:

- a) una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN ISO 14025 con l'indicazione della percentuale di plastica riciclata ovvero della percentuale di plastica a base biologica;
- b) Certificazione "ReMade in Italy®" con indicazione in etichetta della percentuale di plastica riciclata ovvero della percentuale di plastica a base biologica;
- c) Certificazione "Plastica seconda vita" con indicazione della percentuale di plastica riciclata sul certificato e relativo allegato.

- d) Una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali ovvero sul bilancio di massa, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità, con l'indicazione della percentuale di plastica riciclata ovvero della percentuale di plastica a base biologica sul certificato.

Sono fatte salve le asserzioni ambientali autodichiarate, conformi alla norma ISO 14021 e validate da un Organismo di valutazione della conformità, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente documento e fino alla scadenza della convalida stessa.

Sono considerati conformi gli arredi ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o lo standard di sostenibilità FEMB European Level, livello 3.

### **7.8 Materiali per rivestimenti**

I materiali tessili e i tessuti che rivestono l'arredo devono essere dotati del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o della certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Le pelli devono essere dotate della certificazione LEATHER STANDARD by OEKO-TEX®. Inoltre, gli arredi sono progettati in modo che i materiali usati per i rivestimenti siano sfoderabili per consentirne la pulizia, la riparabilità o l'eventuale sostituzione.

**Verifica:** L'offerente deve presentare le etichettature richieste, relativi ai prodotti forniti. In alternativa, possono essere presentate le prove eseguite da laboratori accreditati, secondo quanto previsto al paragrafo "8.1- Residui di sostanze chimiche per tessili e pelle" dell'appendice "B" al DM 23/6/2022. Per le caratteristiche di sfoderabilità deve essere presentata idonea documentazione, quali le schede tecniche predisposte dai fornitori dei materiali utilizzati.

### **7.9 Materiali di imbottitura**

I materiali da imbottitura devono essere certificati secondo uno dei seguenti marchi o standard: Ecolabel (UE) CertiPUR, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, EURO LATEX Eco Standard.

**Verifica:** L'offerente deve presentare delle certificazioni o marchi richiesti relativi ai prodotti forniti.

### **7.10 Requisiti del prodotto finale**

I requisiti del prodotto finale sono descritti nell'Allegato A al presente Capitolato tecnico. I prodotti devono essere conformi alle versioni più recenti delle pertinenti norme UNI relative alla durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza.

I prodotti elencati nella tabella seguente devono essere, in particolare, conformi alle pertinenti norme UNI ivi indicate:

Tipologia di arredo	Norma tecnica
Sedute per ufficio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UNI EN 1335-1- Mobili per ufficio - Sedia da lavoro per ufficio - Parte 1: Dimensioni - Determinazione delle dimensioni</li> <li>• UNI EN 1335-2 - Mobili per ufficio - Sedia da lavoro per ufficio - Parte 2: Requisiti di sicurezza</li> <li>• UNI 9084 -Mobili - Sedie e sgabelli - Prova di durata del meccanismo per la regolazione in altezza del sedile</li> <li>• UNI ISO 9227-Prove di corrosione in atmosfere artificiali. Prove in nebbia salina (per le parti metalliche)</li> </ul>
Sedute per visitatori e sale riunioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UNI EN 16139 - Mobili - Resistenza, durabilità e sicurezza - Requisiti per sedute non domestiche</li> <li>• UNI ISO 9227-Prove di corrosione in atmosfere artificiali. Prove in nebbia salina (per le parti metalliche)</li> <li>• UNI EN 12727 requisiti che determinano la sicurezza, la resistenza</li> <li>• strutturale e la durata di tutti i tipi di seduta su barra che sono fissate al pavimento e/o a pareti in modo permanente</li> </ul>
Scrivanie e tavoli da ufficio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UNI EN 527-1 Mobili per ufficio - Tavoli da lavoro e scrivanie - Parte 1: Dimensioni</li> <li>• UNI EN 527-2 Mobili per ufficio - Tavoli da lavoro - Parte 2: Requisiti di sicurezza, resistenza e durata</li> <li>• UNI ISO 9227- Prove di corrosione in atmosfere artificiali. Prove in nebbia salina (per le parti metalliche)</li> </ul>
Mobili contenitori	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UNI EN 14073-2: - Mobili per ufficio - Mobili contenitori - Parte 2: Requisiti di sicurezza</li> <li>• UNI EN 14073-3: - Mobili per ufficio - Mobili contenitori - Parte 3: Metodi di prova per la determinazione della stabilità e della resistenza della struttura</li> <li>• UNI EN 14074-Mobili per ufficio - Tavoli, scrivanie e mobili contenitori - Metodi di prova per la determinazione della resistenza e della durabilità delle parti mobili</li> <li>• UNI ISO 9227-Prove di corrosione in atmosfere artificiali. Prove in nebbia salina.</li> </ul>
Mobili non domestici	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UNI EN 16121 e UNI EN 16122 (mobili contenitori non domestici)</li> </ul>
Schermi per ufficio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UNI EN 1023-2: - Mobili per ufficio - Schermi - Requisiti meccanici di sicurezza.</li> <li>• UNI EN 1023-3: - Mobili per ufficio - Schermi - Metodi di</li> </ul>

	prova
Tavoli non domestici	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UNI EN 15372 (resistenza, durata e sicurezza- requisiti per tavoli non domestici)</li> </ul>
Pannelli divisori fonoassorbenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UNI EN ISO 11654 Acustica - Assorbitori acustici per l'edilizia - Valutazione dell'assorbimento acustico;</li> <li>• UNI EN 717-2 <b>Pannelli a base di legno</b>. Determinazione del rilascio di formaldeide. Rilascio di formaldeide con il metodo dell'analisi del gas;</li> </ul>

**Verifica:** L'offerente deve presentare le dichiarazioni di conformità del prodotto ai requisiti prestazionali previsti dalle norme tecniche riportate in tabella, rilasciate da Organismi di valutazione della conformità. Le prove e i relativi rapporti riguardano il prodotto finito oggetto della fornitura oppure i prodotti finiti rappresentativi della famiglia di prodotti a cui l'arredo oggetto della fornitura appartiene. In questo ultimo caso, si richiede la presentazione della dichiarazione di conformità della famiglia valutata, rilasciata da organismi di valutazione della conformità sulla base dell'approccio metodologico di cui alla norma UNI 1609355 (Tale dichiarazione permette di affermare che il prodotto che si intende fornire fa parte di una famiglia di prodotti per la quale le prove sono state fatte su un prodotto rappresentativo e che tali prove sono quindi valide anche per il prodotto offerto in gara).

### **7.11 Imballaggi**

Ogni imballaggio utilizzato deve soddisfare i seguenti requisiti:

- a) deve essere costituito da materiali facilmente separabili in parti costituite da un solo materiale (es. legno cartone, carta, plastica ecc);
- b) deve essere riciclabile in conformità alla norma tecnica UNI EN 13430-2005.

Inoltre, gli imballaggi in materiale plastico devono essere realizzati per almeno il 30 % (ad eccezione del polistirene espanso, la cui percentuale richiesta è di almeno il 20% dal momento dell'entrata in vigore di questo documento, almeno il 25% a decorrere dal primo gennaio 2023 e almeno del 30% a decorrere dal primo gennaio 2025) con plastica riciclata oppure con plastica a base biologica, ossia derivante da biomassa, conforme alla norma tecnica UNI-EN 16640. Le plastiche a base biologica devono essere in possesso di certificazioni sulla loro sostenibilità, ossia che garantiscano che l'origine della materia prima sia derivante da una attività di recupero o sia un sottoprodotto generato da altri processi produttivi, oppure che non originino da terreni ad alta biodiversità e ad elevate scorte di carbonio, così come definiti dall'articolo 29 della Direttiva (UE) n. 2018/2001, quali quelle riconosciute dalla Commissione Europea.

Gli imballaggi in carta o cartone devono essere riciclabili in base alla norma tecnica UNI 11743 e costituiti per almeno il 70% in peso da materiale riciclato;

I pallets o altri imballaggi di legno devono essere conformi al criterio 4.1.5, "Prodotti legnosi". I pallets possono anche essere conformi allo standard IPPC/FAO ISPM-15 (International Standards for Phytosanitary Measures n. 15), oppure essere pallets in legno reimmessi al consumo (usati, riparati o selezionati) da parte di operatori del settore che svolgono attività di riparazione"

**Verifica:** Per i diversi materiali da imballaggio utilizzati l'operatore economico deve indicare come dividere i diversi componenti e presenta una autodichiarazione ambientale, conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, riguardo alle caratteristiche di recuperabilità in conformità alla norma tecnica UNI EN 13431, di riciclabilità in conformità alla norma tecnica UNI EN 13430, di biodegradabilità e compostabilità in conformità alla norma tecnica UNI EN 13432.

Il contenuto di materiale riciclato delle componenti plastiche è dimostrato tramite una delle seguenti opzioni:

- una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN ISO 14025 con l'indicazione della percentuale di plastica riciclata;
- Certificazione "ReMade in Italy®" con indicazione in etichetta della percentuale di plastica riciclata;
- Certificazione "Plastica seconda vita" con indicazione della percentuale di plastica riciclata sul certificato e relativo allegato;
- Una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali ovvero sul bilancio di massa, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità, con l'indicazione della percentuale di plastica riciclata sul certificato.

Sono fatte salve le asserzioni ambientali auto-dichiarate, conformi alla norma ISO 14021 e validate da un Organismo di valutazione della conformità, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente documento e fino alla scadenza della convalida stessa.

Il contenuto di materiale riciclato o a base biologica delle componenti plastiche tramite una delle seguenti opzioni:

- una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN ISO 14025 con l'indicazione della percentuale di plastica a base biologica sostenibile;
- Certificazione "ReMade in Italy®" con indicazione in etichetta della percentuale di plastica a base biologica sostenibile;
- una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali ovvero sul bilancio di massa, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità, con l'indicazione

della percentuale di plastica a base biologica sostenibile sul certificato.

Per i pallets in legno sostenibile valgono le verifiche descritte nel criterio 4.1.5 “Prodotti legnosi”.

Per i pallets conformi allo standard IPPC/FAO ISPM-15 vale il marchio apposto sull’imballaggio dal soggetto autorizzato dall’Autorità competente (MIPAAF).

Per i pallet reimmessi al consumo (usati, riparati o selezionati) fa fede la fattura da cui si evince il regime di CAC CONAI agevolato per pallet usati riparati e reimmessi al consumo, come daccircolare CONAI 14 giugno 2019.

### **7.12 Ritiro imballaggi**

All’atto della consegna l’azienda fornitrice ritira gli imballaggi destinandoli al riutilizzo o riciclo.

**Verifica:** L’aggiudicatario presenta una dichiarazione che attesta la destinazione finale degli imballaggi ritirati indicando i soggetti coinvolti e relativi accordi sottoscritti per il rispetto del criterio. Nel caso in cui la stazione appaltante rinvi, il disimballaggio degli arredi ad una data successiva alla consegna, l’aggiudicatario prenderà accordi con la stessa per il ritiro.

### **7.13 Garanzia**

#### **Criterio**

La garanzia dei prodotti deve avere una durata di almeno cinque anni dall’acquisto ed il produttore deve garantire, per tale periodo, la disponibilità di parti di ricambio. Se le parti di ricambio sono disponibili a costo zero, questo deve essere esplicitato nei documenti di acquisto, altrimenti il loro costo deve essere stabilito a priori e deve essere relazionato al valore del prodotto in cui va sostituito. (vedasi sotto art. 12)

#### **Verifica**

L’aggiudicatario presenta una garanzia scritta che riporti chiaramente il periodo di validità di almeno 5 anni dalla data di acquisto e l’impegno a garantire la disponibilità delle parti di ricambio per almeno 5 anni, con le relative informazioni di contatto sulle parti di ricambio ed il loro eventuale costo.

## **8. LUOGHI E MODALITÀ DI CONSEGNA**

La consegna degli arredi deve avvenire al piano, presso le sedi del territorio regionale indicate di volta in volta dall’Agenzia regionale per il lavoro nell’ambito di ciascun Contratto attuativo.

Il Fornitore deve dotarsi dei mezzi idonei ad effettuare consegne anche presso sedi ubicate in località a viabilità non agevole. È onere del Fornitore procurarsi tutti i permessi previsti dai vari Regolamenti Comunali per l’accesso ai centri storici.



Le consegne si intendono franco luogo destinatario qualunque sia la sede ed il piano dell'edificio in cui l'arredo va collocato, e devono essere comprensive di eventuale sopralluogo, carico, trasporto, scarico, facchinaggio, montaggio, fissaggio al muro, rimozione e smaltimento degli imballaggi o altro materiale di risulta. Il Fornitore deve essere dotato dei mezzi e delle attrezzature necessari per svolgere tale attività.

Nell'ambito della disposizione degli arredi, le vie di fuga verso l'esterno dovranno essere mantenute sempre sgombre ed accessibili, senza che gli allestimenti arrechino pregiudizi alla segnaletica d'emergenza ed ai mezzi antincendio.

Durante le operazioni di consegna, montaggio e posa in opera degli arredi e complementi sarà cura del Fornitore aggiudicatario adottare tutti gli strumenti e le precauzioni necessarie per non interferire ed interrompere l'attività lavorativa del Centro per l'impiego. Eventuali danni che il Fornitore aggiudicatario causerà sul funzionamento della strumentazione esistente nella sede di consegna, o eventuali ritardi causati sul normale svolgimento dell'attività lavorativa, dovranno essere risarciti per intero dal Fornitore stesso.

È, tuttavia, facoltà dell'amministrazione contraente, in sede di contratto attuativo di fornitura, escludere dall'approvvigionamento i servizi di montaggio e posa in opera degli arredi e dei complementi e di ritiro imballaggi, secondo quanto previsto dai Paragrafi 5 *Descrizione delle forniture e dei servizi accessori* e 6 *Prezzi applicati e relativa revisione*, a prezzi unitari per prodotto rideterminati tramite decurtazione della percentuale di incidenza indicata dall'operatore aggiudicatario nell'offerta economica.

Le **consegne ordinarie** devono avvenire entro e non oltre **45** (quarantacinque) giorni – ovvero entro il minor numero di giorni offerti in sede di gara – naturali e consecutivi dal ricevimento dell'Ordine di Consegna.

Per **consegne urgenti**, tale termine può essere **ridotto a 28** (ventotto) giorni – ovvero entro il minor numero di giorni offerti in sede di gara – naturali e consecutivi, previa intesa tra Amministrazione Contraente e Fornitore.

Il Fornitore deve concordare con il Referente dell'Amministrazione, con un anticipo di almeno 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi – ovvero 2 (due) giorni naturali e consecutivi nei casi di urgenza - la data di consegna.

L'Amministrazione Contraente ed il Fornitore possono concordare anche consegne oltre i termini massimi sopra indicati, qualora ciò fosse necessario o preferibile per l'Amministrazione Contraente medesima, nonché effettuare Ordinativi di Fornitura cumulativi, comprendenti arredi da consegnare nel corso di un determinato periodo, dietro

relativa richiesta, presso sedi diverse dei CPI territoriali e/o altra destinazione indicata dell'Amministrazione Contraente sul territorio regionale.

Nel computo del periodo di consegna non si considera il periodo dal 24 dicembre al 6 gennaio compresi.

In ogni caso le date e gli orari di consegna devono tenere conto della minor interferenza possibile con le attività dell'Amministrazione.

Se richiesto dall'Amministrazione Contraente, le consegne in Comuni ad alta intensità di traffico (di norma con popolazione superiore a 50.000 abitanti) devono essere eseguite in orario non di punta di traffico, ossia fuori fasce orarie 7:30 – 9:00 e 17:00 – 18:00.

Eventuali variazioni riguardo alla consegna degli arredi presso le singole sedi vengono fornite dai Referenti dell'Amministrazioni Contraente, in tempo utile alla consegna.

Le consegne sono precedute da un Ordine di consegna, in formato elettronico.

Gli Ordini di consegna da effettuare in formato elettronico contengono, di norma, le seguenti informazioni:

- l'ID prodotto e la Denominazione prodotto;
- le quantità per singoli articoli;
- il prezzo unitario e totale IVA esclusa;
- il/i luogo/ghi di consegna;
- le date presunte e gli orari di consegna;
- i nominativi dei referenti dell'Amministrazione e le funzioni ad essi delegate.

Il Fornitore si impegna, all'atto della consegna dei prodotti ordinati, a produrre al referente incaricato tutta la documentazione e le certificazioni specificate nel presente Capitolato e nel suo Allegato A.

## **9. LAVORI COMPLEMENTARI**

Salvo che l'Amministrazione abbia optato per l'esclusione dei servizi di montaggio e posa in opera nonché ritiro imballaggi ai sensi del paragrafo 5, con conseguente decurtazione dal costo unitario del prodotto della percentuale di incidenza indicata dall'operatore aggiudicatario nell'offerta economica ai sensi del Paragrafo 6, sono a carico del Fornitore e si intendono remunerati con i corrispettivi dei singoli arredi, tutti i lavori di montaggio e fissaggio, che devono essere eseguiti al momento della consegna.

Eventuali fissaggi e montaggi richiesti dall'Amministrazione Contraente in momenti successivi alla consegna non si intendono a carico del Fornitore.

Il montaggio degli arredi potrà avvenire anche entro il primo giorno successivo lavorativo alla consegna o nel diverso termine concordato col Referente dell'Amministrazione Contraente.

I montaggi dovranno essere eseguiti secondo perfetta regola d'arte, tramite idonea ferramenta, tasselli, viti, bulloni e con sistemi volta per volta adeguati ad assicurare la perfetta tenuta sulla base delle pareti esistenti, tali da garantire quindi il fissaggio in condizioni di assoluta sicurezza.

La responsabilità della posa in opera in sede attuativa resta in capo al Fornitore che dovrà allegare ad ogni singola fattura una *Certificazione di regolare posa in opera*, contenente anche l'indicazione dei carichi massimi ammissibili ove necessario per le mensole o le scaffalature e per ogni altro arredo in cui si rendesse necessario.

## **10. CORRISPONDENZA DELLE CONSEGNE**

La quantità e corrispondenza degli arredi consegnati a quanto specificato nel singolo Contratto attuativo e nell'Ordine di Consegna, ivi compresa la regolarità dei servizi accessori, anche di montaggio e smontaggio se richiesti, sono accertate dall'Amministrazione Contraente, che può provvedervi anche in un momento successivo alla consegna.

Gli arredi difformi per qualità e caratteristiche ovvero eccedenti rispetto alle quantità ordinate, rilevate all'atto della consegna, possono essere rifiutati dall'Amministrazione, con obbligo del Fornitore di provvedere al loro contestuale ritiro, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione medesima.

Le difformità e/o eccedenze, rilevate nei dieci giorni naturali e consecutivi dalla consegna, devono essere riparate dal Fornitore - salvo che l'Amministrazione non intenda trattenere la merce, eventualmente concordando una riduzione o un aumento di prezzo - a sue totali spese. In tal caso l'Amministrazione Contraente attiva le pratiche di reso, chiedendo per iscritto il ritiro degli articoli eccedenti o la sostituzione di quelli difformi, che deve avvenire entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla segnalazione.

La comunicazione scritta deve riportare: l'ID prodotto, la denominazione, la quantità e l'indicazione degli eventuali difetti riscontrati per i prodotti non conformi; l'ID prodotto, la denominazione e la quantità per i prodotti eccedenti.

La merce non ritirata nei termini di cui sopra può essere inviata dall'Amministrazione Contraente al Fornitore, addebitandogli ogni spesa sostenuta. In ogni caso, è a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata.

## **11. CONTROLLI E RECLAMI**

L'Amministrazione Contraente può svolgere verifiche tecniche sugli arredi forniti, anche presso istituti legalmente riconosciuti, al fine di rilevarne la corrispondenza con i prodotti offerti in sede di gara. In tal caso i campioni da sottoporre a prove sono identificati

congiuntamente da rappresentanti del Fornitore e dell'Amministrazione Contraente e, qualora possibile, le prove si svolgono in loro presenza. Delle prove e dei relativi risultati viene redatto apposito verbale.

Nel caso in cui dalle verifiche analitiche e/o ispettive eseguite, emergano non conformità rispetto ai requisiti di legge e/o ai requisiti previsti nell'Accordo quadro, nel Capitolato tecnico e suoi allegati o nell'Offerta tecnica, l'Amministrazione Contraente ne dà informazione al Fornitore richiedendo le necessarie controdeduzioni, che devono essere fornite nel tempo massimo da esse indicato. Qualora le controdeduzioni non siano motivatamente accolte dall'Amministrazione Contraente, la stessa potrà procedere alla risoluzione dell'Ordinativo di Fornitura.

Nel caso l'esito dimostri la non conformità degli arredi rispetto ai requisiti di legge e/o ai requisiti previsti nell'Accordo quadro, nel Capitolato tecnico e suoi allegati o nell'Offerta tecnica, i costi delle verifiche eseguite sono a carico del Fornitore e vengono da questi direttamente corrisposti agli enti/istituti di verifica.

L'Amministrazione Contraente, nel caso in cui lo ritenga opportuno, può altresì inoltrare in forma scritta al Fornitore eventuali reclami per carenze riscontrate nei servizi connessi alla fornitura (es. attività di ricevimento delle Richieste di Consegna, modalità di consegna dei prodotti, reiterate non conformità dei prodotti consegnati ecc.). Il Fornitore ha l'obbligo di comunicare le proprie eventuali controdeduzioni entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ricezione del reclamo. In mancanza di risposta e di presentazione delle controdeduzioni, entro detto termine, il reclamo si intende accolto ed il Fornitore deve provvedere a porre i necessari rimedi affinché venga risolta la causa che ha dato origine al reclamo, nei termini massimi stabiliti dai soggetti che hanno inoltrato il reclamo medesimo.

## **12. GARANZIA**

Il Fornitore deve prestare garanzia non inferiore a 5 anni dall'acquisto degli arredi e dei complementi, ovvero per il maggior periodo offerto in sede di gara, per difetti di conformità, presenti al momento della consegna del bene, che non fossero emersi all'atto delle predette operazioni, ma che venissero denunciati dal committente per tutta la durata della garanzia.

Il Fornitore in tal caso si impegna ad effettuare a proprie spese tutte le opere necessarie di riparazione, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data della lettera raccomandata con la quale verrà effettuata la relativa comunicazione.

La garanzia comprende la prestazione della mano d'opera ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento del bene, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio che dovesse necessitare.

Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi i costi di viaggio, percorrenza chilometrica e relative trasferte.

Nel caso in cui non fosse possibile il ripristino dell'efficienza del bene, il Fornitore deve provvedere alla sostituzione del bene o delle parti di ricambio entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della PEC con la quale verrà effettuata la relativa comunicazione.

La garanzia non comprende i difetti causati da:

- normale usura nel tempo;
- uso improprio e manomissione;
- stoccaggio, montaggio o uso in ambienti non conformi agli standard per cui gli arredi sono stati concepiti, interventi di terzi non autorizzati o non conformi alle istruzioni;
- causa di forza maggiore.

Per il medesimo periodo di almeno cinque anni dall'acquisto ovvero per il maggior periodo offerto in sede di gara e in relazione alle parti soggette a consumo, il produttore deve, altresì, garantire la disponibilità di parti di ricambio ovvero di pezzi sostitutivi con funzioni equivalenti ai pezzi originali.

Se le parti di ricambio sono disponibili a costo zero, questo deve essere esplicitato nei documenti di acquisto, altrimenti i pezzi di ricambio sono acquistabili secondo i prezzi di cui al listino "Pezzi di ricambio" prodotto dal Fornitore in sede di gara, con applicazione della percentuale di sconto dedotta dall'offerta economica.

### **13. OBBLIGHI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE LAVORATIVA**

**[IN CASO DI OPERATORI ECONOMICI CHE OCCUPANO UN NUMERO PARI O SUPERIORE A 15 DIPENDENTI]** Il Fornitore deve consegnare all'Amministrazione Contraente una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

La documentazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della relazione alle rappresentanze sindacali aziendali, dovrà essere consegnata a all'Amministrazione Contraente entro 6 mesi dalla stipula dell'Accordo quadro. La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione della penale di cui al successivo Paragrafo 14.5 *"Penali relative agli obblighi in materia di pari opportunità e inclusione lavorativa"*

**[IN CASO DI OPERATORI ECONOMICI CHE OCCUPANO UN NUMERO DI DIPENDENTI PARI O SUPERIORE A 15 E NON SUPERIORE A 50]**

Il Fornitore deve consegnare all'Amministrazione Contraente una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, da trasmettere altresì alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La relazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, dovrà essere consegnata all'Amministrazione Contraente entro 6 mesi dalla stipula dell'Accordo quadro. La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione della penale di cui al successivo Paragrafo 14.5 *“Penali relative agli obblighi in materia di pari opportunità e inclusione lavorativa”*, nonché l'impossibilità di partecipare, in forma singola ovvero in RTI, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte, con le risorse di cui all'art. 47 al comma 1 del DL n. 77/2021.

Il Fornitore ha l'obbligo di assicurare una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione dell'Accordo quadro o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, destinata sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. A tal fine, il Fornitore dovrà produrre, su richiesta dell'Agenzia del Lavoro, apposita dichiarazione contenente le informazioni relative alle eventuali assunzioni effettuate durante il periodo di vigenza dell'Accordo quadro con indicazione del numero di persone assunte e relativa indicazione di età e genere. La violazione del presente obbligo determina l'applicazione della penale di cui al successivo articolo 14.5.

## **14. PENALI**

### **14.1 Penali relative alle modalità di consegna**

L'Amministrazione contraente si riserva di applicare le seguenti penali:

- a) per ogni giorno di ritardo nella consegna rispetto al termine stabilito ai sensi del paragrafo 8 *“LUOGHI E MODALITÀ DI CONSEGNA”*, sarà applicata una penale pari allo 0,06% del corrispettivo netto della fornitura ordinata, entro il limite complessivo del 20% del corrispettivo della fornitura e fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di provvedere altrove, anche per qualità migliore e prezzo

superiore, con diritto di rivalsa per il danno subito nei confronti del Fornitore inadempiente;

- b) qualora gli imballaggi utilizzati non siano conformi ai requisiti di cui al Paragrafo 7.11 "Imballaggio", per ogni episodio, si applicherà una penale pari a € 100,00.
- c) qualora il Fornitore non esegua le operazioni di montaggio e fissaggio di cui al Paragrafo 9 "LAVORI COMPLEMENTARI" e queste ultime non siano espressamente escluse dal contratto attuativo di fornitura, sarà applicata una penale di € 150,00 per ogni episodio di inadempienza;
- d) qualora il Fornitore non provveda al ritiro di tutti gli imballaggi al termine delle operazioni di consegna e montaggio e tale servizio accessorio non sia stato espressamente escluso dal Contratto attuativo di fornitura come previsto dallo stesso Paragrafo 7.12 "RITIRO IMBALLAGGI", sarà applicata una penale di € 100,00 per ogni irregolarità riscontrata;
- e) in caso di mancato ritiro o sostituzione dei prodotti eccedenti o difformi da quelli richiesti, secondo quanto previsto dal Paragrafo 10 "CORRISPONDENZA DELLE CONSEGNE", sarà applicata una penale pari a € 30,00 per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- f) in caso di mancato completamento di consegne parziali, secondo quanto previsto dal medesimo Paragrafo 10 "CORRISPONDENZA DELLE CONSEGNE", sarà applicata una penale di € 30,00 per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- g) in caso di ritardi degli interventi di riparazione di cui al Paragrafo 12 "GARANZIA", sarà applicata una penale di € 30,00 per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- h) **[IN CASO DI OPERATORI ECONOMICI CHE OCCUPANO UN NUMERO PARI O SUPERIORE A 15 DIPENDENTI]** Per ogni giorno solare di ritardo rispetto all'obbligo di consegna all'Amministrazione Contraente, ai sensi del Paragrafo 13 "OBBLIGHI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE LAVORATIVA", entro 6 mesi dalla stipula dell'Accordo quadro, della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, da trasmettere entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali come previsto dall'art. 47, comma 6, del DL 77/2021 e ss.mm.ii., sarà applicata una penale pari all'1 per mille del valore

dell'Accordo quadro stipulato fino alla consegna della relazione, entro il limite del 20% dell'importo contrattuale netto dell'Accordo quadro;

- i) **IN CASO DI OPERATORI ECONOMICI CHE OCCUPANO UN NUMERO DI DIPENDENTI PARI O SUPERIORE A 15 E NON SUPERIORE A 50]** Per ogni giorno solare di ritardo rispetto all'obbligo di consegna all'Amministrazione Contraente, ai sensi del Paragrafo 13 "OBBLIGHI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE LAVORATIVA", entro 6 mesi dalla stipula dell'Accordo quadro, della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, da trasmettere altresì alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, come previsto dall'art. 47, comma 6, del DL 77/2021 e ss.mm.ii., sarà applicata una penale pari all'1 per mille del valore dell'Accordo quadro stipulato fino alla consegna della relazione, entro il limite del 20% dell'importo contrattuale netto dell'Accordo quadro.
- j) In tutti gli altri casi di disservizi contestati rispetto alle prestazioni previste verrà applicata una penale fino a € 1.000,00 commisurata alla gravità/entità dei disservizi e degli inadempimenti contrattuali a discrezione dell'Amministrazione contraente, comunque entro il limite complessivo del 20% del corrispettivo della fornitura e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

## **15. REFERENTI**

Il Fornitore deve comunicare all'Amministrazione Contraente il nominativo di un Responsabile della fornitura. In caso di sostituzione, assenza o impedimento del Responsabile della fornitura deve comunicare il nominativo e l'indirizzo di un sostituto.

L'Amministrazione Contraente deve, a sua volta, individuare un Referente responsabile dei rapporti con il Fornitore. Al Referente è demandato il compito di monitoraggio e controllo della corretta e puntuale esecuzione della fornitura.